

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 15/2010

9 Settembre 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

IL DEPUTATO CAMPANO ON. GIOACCHINO ALFANO HA PRESENTATO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER UNA MALLEVA DEI CLIENTI DEGLI STUDI DEI LIBERI PROFESSIONISTI NEL CASO DI MANCATI ADEMPIMENTI DI QUESTI ULTIMI DOVUTI A CAGIONE DI INFORTUNIO GRAVE, MALATTIA E MORTE DEL PROFESSIONISTA.

Il nostro amico Gioacchino Alfano, deputato al Parlamento, ha presentato un'interessante proposta di legge tesa ad evitare sanzioni o danni per i clienti di quei professionisti colpiti da grave incidente, improvvisa e grave malattia o morte che impediscano il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori. Inoltre, la proposta di legge ha l'obiettivo di garantire tranquillità e certezza a ciascun libero professionista senza che questi debba preoccuparsi di ciò che accadrà in termini sanzionatori ai propri clienti nel caso in cui egli sia colpito da gravi impedimenti e potersi, quindi, adeguatamente curare.

Per l'On.le Alfano "l'assenza di una disciplina di tali eventi sul rapporto libero professionale lede il diritto al lavoro riconosciuto dall'art. 4 della nostra Costituzione".

Il campo di azione della proposta di legge riguarda anche i titolari di attività di lavoro autonomo o di cariche di rappresentanza legale esclusiva da esercitare sia in società di persone che di capitali.

In tali casi, qualora l'amministratore unico di una società di capitali sia vittima di un grave incidente a ridosso della scadenza per la firma della dichiarazione dei redditi, la società incorre in sanzioni. Ma quali colpe può avere la società se il suo unico rappresentante legale si è gravemente infortunato o magari è in coma o è deceduto? Né è pensabile che nel giro di pochi giorni possa essere riunita l'assemblea dei soci per nominare un nuovo amministratore che, nel frattempo, deve essere individuato.

Ed allora speriamo bene!!!

IL REATO DI ESTORSIONE APPLICATO AL RAPPORTO DI LAVORO. INTERESSANTE PRINCIPIO SANCITO DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PENALE.

CASS. SEZ. PENALE 31 AGOSTO 2010 N. 32525

Riteniamo utile prospettarvi un interessante principio della S.C. di Cassazione, Sezione Penale, in materia di "minaccia" che, come è noto, è l'elemento principe del reato di estorsione.

Orbene, il principio de quo analizza tutte le fattispecie ricorrenti in materia di rapporto di lavoro che potrebbero far emergere il reato di estorsione.

La minaccia, intesa quale elemento costitutivo del reato di estorsione, non deve necessariamente essere ricondotta alla prospettazione, a fini di coartazione, di un male irreparabile alle persone o alle cose tale da impedire, alla persona offesa, di operare una libera scelta, essendo invece sufficiente che, in considerazione delle circostanze concrete in cui la condotta viene posta in essere, la stessa sia comunque idonea a far sorgere il timore di subire un concreto pregiudizio. Tanto premesso integra il reato di cui all'art. 629 c.p. la condotta del datore di lavoro che, approfittando della legittima aspettativa di ottenere l'assunzione, imponga al lavoratore condizioni di lavoro contrarie alla legge ed ai contratti collettivi

ovvero, paventando larvatamente il licenziamento, approfittando della condizione non propriamente florida del mercato del lavoro, costringa i dipendenti ad accettare trattamenti retributivi inferiori a quelli spettanti o comunque condizioni lavorative sfavorevoli. Analogamente risulta riconducibile alla fattispecie dell'estorsione la prospettazione, da parte dell'imprenditore, della perdita del posto di lavoro nel caso in cui i dipendenti non accettino una retribuzione inferiore a quanto indicato nella busta paga o, come anche nel caso specifico, l'imposizione di apporre la propria firma su lettere di dimissioni in bianco onde evitare le disposizioni legislative dettate in tema di preavviso al licenziamento.

LA FEDERMECCANICA RECEDE DAL CCNL DEL 2008. E', ORMAI, ROTTURA CON LA FIOM-CGIL. CI ATTENDE UN AUTUNNO CALDO SUL FRONTE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI.

Era nell'aria ed è accaduto puntualmente. Federmeccanica ha disdetto il CCNL Metalmeccanici sottoscritto appena il 2008. La deliberazione, assunta dal Direttivo della Organizzazione di Categoria, ha una precisa motivazione riconducibile alle azioni giudiziarie minacciate dalla FIOM – CGIL.

Vale la pena di ricordare che il CCNL scade il 2012. Federmeccanica ha ritenuto valido, tuttavia l'accordo del 15 Ottobre 2009 (di fatto sostitutivo del CCNL 2008 ma non sottoscritto da FIOM- CGIL) con il quale si stabiliva, fra le altre, anche la costituzione di un tavolo congiunto con le OO.SS. per il monitoraggio e la disciplina del settore auto allo scopo di concordare norme ad hoc.

Che la clamorosa iniziativa sia la punta di un iceberg che vede da un lato da faccenda di Pomigliano D'Arco con tutta la guerra con la FIOM e le altre OO.SS. c.d. ribelli (Es. COBAS) e, dall'altro, il paventato intendimento di FIAT di uscire da Federmeccanica non v'è dubbio alcuno.

Ma il malessere è anche del Sindacato che ha perso, anche questa volta, una buona occasione in direzione di quella "unità sindacale" sempre auspicata. Cui prodest alla CGIL di emarginarsi?

Ed allora se non spirerà un vento nuovo, avremo un autunno caldissimo a livello di relazioni industriali. E c'è chi preconizza che la CGIL sarà composta solo dagli oltranzisti considerato che anche il PD ha preso le distanze dalla Confederazione di Epifani.

EQUITALIA SEMPRE PIU' VICINA AI CONTRIBUENTI. CONSENTITO AGLI INTERMEDIARI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA IL CONFERIMENTO DI DELEGA PER ACCEDERE ALLA VISIONE DELL'ESTRATTO CONTO DEI PROPRI ASSISTITI.

COMUNICATO DI EQUITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2010

E' noto che il ruolo di Equitalia è quanto meno scomodo e non solo nell'immaginario collettivo. Ma la società di riscossione (51% INPS e 49% Agenzia delle Entrate) cerca di tenere un buon contatto con gli utenti anche via web.

E' in vigore, infatti, da pochissimo un nuovo servizio che consente anche ai professionisti delegati ad hoc dai loro clienti di visionare le cartelle di pagamento.

Ricorderete che da quasi un anno è attivo sul web l'estratto conto attraverso il quale il contribuente può verificare la propria situazione debitoria e le procedure di riscossione, sospensione e rateazione dei tributi.

Ora ciò, attraverso apposita delega, è consentito agli intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate che possono controllare on line l'estratto conto dei loro clienti-assistiti.

Gli intermediari devono utilizzare le proprie credenziali di accesso, poi selezionare il codice fiscale e la partita IVA del proprio cliente da un elenco che viene messo a disposizione dalla procedura. La delega ha la durata di due anni con tacito rinnovo.

OMESSA REGISTRAZIONE OD OMESSE DENUNCE OBBLIGATORIE. REATO DI CUI ALL'ART. 37 DELLA LEGGE 689/81. SUSSISTE. CARENZA DI MEZZI FINANZIARI A GIUSTIFICAZIONE DELL'INADEMPIENZA. NON COSTITUISCE UNA ESIMENTE.

CASS. SEZ. PENALE 26 AGOSTO 2010 N. 32348

Altro importante principio sancito dalla Corte di Cassazione-Sezione Penale in materia di reato previsto e punito dall'art. 37 della legge 24 Novembre 1981 n. 689. La S.C. non ha riconosciuto valida la giustificazione di non aver potuto versare la contribuzione a cagione della carenza di mezzi finanziari in quanto "il lavoratore subordinato ha un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti".

L'art. 37 della legge 689/81, così come successivamente modificato, prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza

obbligatorie, omette uno o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto od in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra i 5 milioni mensili (€ 2.582, 28) ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti".

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO,
ANNA MARIA GRANATA